



FOSSATI STUDIO
COMMERCIALE
COMMERCIALE

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Distributori automatici: pronte le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 30.6.2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche che consentiranno ai **soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici** (o "vending machine") **di assolvere l'obbligo comunicativo previsto dal DLgs. 127/2015. A partire dall'1.1.2017**, tali soggetti, infatti, **saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati di tutti i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate**. Secondo quanto previsto dal provv. 102807/2016, si procederà a una **fiscalizzazione graduale delle vending machine**, con una fase transitoria di applicazione del nuovo regime **che durerà fino al 31.12.2022**, data entro la quale gli operatori **dovranno adattare o sostituire i sistemi di raccolta dati presenti negli apparecchi in gestione** (Sistemi master) per abilitarli alle nuove funzioni richieste. Durante la fase transitoria **le informazioni saranno trasmesse mediante appositi dispositivi mobili in grado di rilevare i dati registrati dal Sistema master** e abilitati a garantire **l'autenticità e l'inalterabilità delle informazioni trasmesse all'Agenzia**; mentre l'obbligo di memorizzazione potrà essere assolto mediante il processo di conservazione elettronica ai sensi del DM 17.6.2014. Soltanto con successivo provvedimento, e con il passaggio al regime definitivo, **i dati dei corrispettivi potranno essere memorizzati e trasmessi direttamente dai Sistemi master dei singoli apparecchi**.

Premessa

Il DLgs. 5.8.2015 n. 127 in vigore dal 2.9.2015, **ha introdotto la facoltà per:**

- la **generalità dei soggetti passivi IVA**, di **trasmettere in via telematica** all'Agenzia delle Entrate i **dati relativi alle fatture emesse e ricevute, a decorrere dall'1.1.2017**;
- i **soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate**, di **memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a **decorrere dall'1.1.2017**.

Osserva

A tale proposito, si segnala che, in data 1.7.2016, l'Agenzia delle Entrate **ha reso disponibile l'applicazione web gratuita per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche**, in attuazione dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 127/2015. **L'applicazione è accessibile direttamente dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed è disponibile per i soggetti autenticati ai servizi telematici dell'Agenzia** (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (SPID). **Il servizio potrà essere fruito dalla generalità dei soggetti passivi IVA**, per l'invio di fatture ad altri soggetti passivi (c.d. fatturazione elettronica "tra privati"), **oltre che per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

Si segnala, sin da subito, che **l'applicazione di tali regimi è incentivata da una serie di agevolazioni in termini di riduzione degli adempimenti fiscali**, connesse all'esercizio dell'opzione.

Agevolazioni per i soggetti passivi IVA CHE PROCEDONO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

Esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro")

Esonero dalla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati "black list", di cui all'art. 1 co. 1 del DL 40/2010

Esonero dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93, riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti

Esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio), ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73

Esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di **San Marino** con l'assolvimento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93

Diritto ad ottenere il rimborso IVA di cui all'art. 30 del DPR 633/72 **in via prioritaria** (vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei requisiti di

cui al co. 2 del medesimo art. 30

Riduzione da quattro a tre anni dei termini di accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72) che in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73), per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato una delle opzioni di cui sopra e che, in aggiunta, garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Per i **soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici**, invece, è stato previsto **un regime obbligatorio di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017.**

Adempimenti	Soggetti interessati	Decorrenza	Obbligo / facoltà
Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute	Generalità dei soggetti passivi IVA.	01.01.2017	Facoltà
Memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all'Agenzia delle Entrate	Soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate.	01.01.2017	Facoltà
	Soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici.	01.01.2017	Obbligo

Regime obbligatorio per i DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come appena anticipato, **la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi saranno **obbligatorie per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, a partire dal 01.01.2017**

Osserva

Gli adempimenti aventi ad oggetto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale** (di cui all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96) **e di registrazione dei corrispettivi.**

Al fine di evitare nuovi oneri a carico degli operatori economici, **è stato previsto che**, con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, **saranno definite le modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi:**

- **senza apportare modifiche** in ordine al funzionamento attuale degli **apparecchi distributori**;
- **tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi medesimi**, al fine di garantire comunque **la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi**.


Osserva

Ebbene, con il **provv. 30.6.2016 n. 102807**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato **le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** da parte dei soggetti che **effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici**, in vista dell'adempimento degli obblighi comunicativi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, a partire dall'1.1.2017.

PRINCIPALI PRECISAZIONI DEL PROV. 102807/2016

Definizione di "distributori automatici"	I distributori automatici di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, anche denominati " <i>vending machine</i> " ¹ , sono definiti dal provvedimento come apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo. Essi, ricorda l'Agenzia, sono costituiti da una o più periferiche di pagamento che controllano l'erogazione dei beni e servizi mediante il c.d. "Sistema master", che registra le somme incassate dalle periferiche.
Fiscalizzazione graduale" degli apparecchi	Secondo quanto indicato dal provvedimento, al fine di rispettare i normali tempi di obsolescenza e di rinnovo degli apparecchi distributori, come disposto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, è stato previsto che il processo di "fiscalizzazione" degli stessi apparecchi si articoli in una prima fase transitoria , che dovrà concludersi entro il 31.12.2022, e in una seconda fase di applicazione "a regime" delle soluzioni tecnologiche individuate.
Censimento degli apparecchi distributori	Nell'ambito della fase transitoria, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi dovranno: <ul style="list-style-type: none"> - accreditarsi sul sito web dell'Agenzia delle Entrate a partire dalla data che sarà indicata successivamente sul medesimo sito; - comunicare i dati che consentono all'Amministrazione di censire gli apparecchi esistenti (partita IVA del gestore associata alla matricola del Sistema master; dati per la geolocalizzazione degli apparecchi e per l'individuazione del tipo di

¹ In sostanza, vengono attratte dall'adempimento tutte le cessioni di beni tramite distributori automatici collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc. L'AGENZIA DELLE Entrate dovrà chiarire se nell'obbligo ricadono anche i distributori automatici di tabacchi, i cui aggi sono già conosciuti al Monopolio.

	<p>merce venduta).</p> <p>Al termine della fase di censimento, l'Agenzia rilascerà un "QR CODE" che contiene l'indirizzamento a una pagina web gestita dall'Agenzia stessa, e che dovrà essere applicato come etichetta sul singolo apparecchio, in modo da consentire, pubblicamente, il controllo della sua regolarità.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Trasmissione telematica dei dati corrispettivi</p>	<p>Durante la prima fase di applicazione, la trasmissione dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori dovrà avvenire mediante l'utilizzo di appositi dispositivi mobili. Questi saranno abilitati a inviare i dati raccolti dai Sistemi master all'Agenzia delle Entrate mediante la creazione di un file strutturato contenente le informazioni indicate dalle specifiche tecniche (dati relativi alla data e all'ora del prelievo, dati identificativi dell'apparecchio, nonché quelli relativi alle somme incassate, in contanti o con altre modalità di pagamento).</p> <p>La trasmissione dovrà avvenire in prossimità dell'apparecchio, almeno ogni trenta giorni e nella fascia oraria 00:00 - 22:00.</p> <p>Si evidenzia che l'autenticità e l'inalterabilità dei dati sarà garantita, nella fase transitoria, dagli stessi dispositivi mobili, mediante l'apposizione del c.d. "sigillo elettronico".</p>
<p>Memorizzazione elettronica dei corrispettivi</p>	<p>Nella fase transitoria l'obbligo di memorizzazione elettronica potrà essere assolto attraverso il processo di conservazione elettronica di cui al DM 17.6.2014 dei dati e degli altri elementi informativi ad essi riconducibili. Nella fase definitiva, tale processo potrà avvenire direttamente mediante i Sistemi master presenti negli apparecchi.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti